



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione Generale Aziende

Roma, data del protocollo

CIRCOLARE n. 1/2020 DGA

- AI COADIUTORI ANBSC
- AI RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE SOCIETA'
LORO SEDI

E, per conoscenza:

- AL DIRETTORE ANBSC
E AL PERSONALE DIRIGENTE E NON
SEDE

Oggetto: Preparazione, trasmissione ed approvazione dei bilanci d'esercizio delle imprese/ società sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (di seguito, *codice antimafia*).

1. Premessa ed ambito di applicazione

Come noto, il corretto svolgimento dell'*iter* di presentazione e approvazione dei bilanci, oltre ad essere in molti casi uno specifico obbligo di legge, rappresenta un momento importante di verifica finalizzato ad accertare la bontà delle strategie di gestione implementate.

A tal fine, questa Agenzia ritiene opportuno fornire specifiche direttive in merito alla suddetta tematica, che dovranno essere applicate (e fatte applicare) a tutti i bilanci tuttora da approvare riferiti alle imprese e alle società che ricadono nella competenza gestoria dell'Agenzia ai sensi del codice antimafia.

2. La fase di preparazione

Va precisato, in via generale, che la predisposizione dei bilanci d'esercizio dovrà avvenire nel pieno rispetto della disciplina di cui al codice civile e ai principi contabili nazionali (OIC) e internazionali (IAS/IFRS) applicabili.

Tali documenti contabili saranno predisposti e trasmessi all'Agenzia (al di là della loro approvazione) anche per le **imprese** e le **società di persone** che, come noto, non hanno un obbligo civilistico in tal senso. Al fine di rendere quanto più omogenei e confrontabili i loro bilanci, questi



www.anbsc.it
agenzia.nazionale@anbsc.it
agenzia.nazionale@pec.anbsc.it



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione Generale Aziende

ultimi dovranno essere predisposti utilizzando tendenzialmente gli schemi civilistici conformi alla IV Direttiva CEE. Tuttavia, qualora tale modalità di redazione dovesse risultare antieconomica, impossibile e/o incoerente rispetto allo stato di attività dell'impresa/ società, l'Agenzia potrà autorizzare, fermo restando la necessità di fornire un adeguato livello informativo in merito alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, la presentazione dei bilanci nelle altre forme semplificate previste dal codice civile. Va ulteriormente rimarcata la necessità di ricevere i progetti di bilancio, non solo per i soggetti economici attivi sul mercato, ma anche per quelle realtà inattive o in fase di liquidazione.

La **nota integrativa** dovrà sempre riportare, in fase di premessa, gli estremi dei provvedimenti giudiziari che hanno condotto al sequestro o alla confisca dell'impresa/ quota societarie/ patrimonio aziendale, specificando che la relativa gestione è affidata all'Agenzia nazionale ai sensi del codice antimafia. In caso di confisca definitiva, bisognerà anche far risultare la loro devoluzione all'Erario dello Stato (Ministero dell'Economia e delle Finanze – Codice fiscale 80207790587). Inoltre, nella medesima nota integrativa sarà necessario che il soggetto redattore del bilancio attesti il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente circolare.

La **redazione dei bilanci** dovrà avvenire da parte dell'organo amministrativo nominato successivamente al sequestro dall'A.G. o dall'Agenzia. Qualora, detto organo non sia stato mai sostituito o confermato dopo il sequestro, deve ritenersi, stante la sua sostanziale decadenza per effetto della misura ablativa, che la redazione dei medesimi bilanci sia affidata al coadiutore della procedura il quale, previa autorizzazione dell'Agenzia, potrà farsi coadiuvare da un professionista abilitato da remunerarsi applicando i minimi di cui al DM 140/2012.

Con particolare riferimento agli **immobili aziendali** colpiti dalla medesima misura ablativa (unitamente alle quote ed al patrimonio aziendale), si richiama la scrupolosa applicazione della linea guida approvata dal consiglio direttivo dell'Agenzia il 24 luglio 2018 denominata *"Dichiarazione della natura aziendale dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da assicurare il controllo della società ai sensi dell'art. 48, comma 15-ter"* (consultabile, nella sezione *normativa*, dal sito internet dell'Agenzia <https://www.benisequestraticonfiscati.it>).

A tal proposito, si segnala che gli immobili *c.d. autonomamente confiscati* continueranno a trovare esposizione nell'attivo patrimoniale dei bilanci esclusivamente quando, nonostante la loro trascrizione a favore dell'Erario presso la competente Conservatoria dei RR.II. risulteranno accertate le condizioni previste per la dichiarazione della loro natura aziendale elencate ai paragrafi 2 e 3 della suddetta linea guida. In caso contrario, previa autorizzazione dell'ANBSC, tali *assets* saranno stralciati dall'attivo patrimoniale.

Con riferimento alle **partecipazioni tra società confiscate**, si segnala che, dopo la definitività della misura ablativa, tutte le quote/azioni colpite sono devolute all'Erario dello Stato. Conseguentemente, nei suddetti casi bisognerà eliminare il valore della partecipazione dal bilancio della partecipante.



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione Generale Aziende

Al fine di una corretta esposizione della **situazione passiva** della società, sarà indispensabile esporre separatamente nella nota integrativa il valore dei debiti ante sequestro, nonché riportare lo stato del procedimento di accertamento (verifica dei crediti) di cui agli artt. 57 e segg. del codice antimafia.

Al termine della predetta procedura giudiziaria, sarà esposto in bilancio unicamente il valore dei debiti effettivamente riconosciuti ai sensi della citata normativa. I debiti iscritti nei confronti dei soggetti colpiti dalla misura ablativa, dopo la definitività, saranno cancellati dai relativi bilanci, qualora non espressamente riconosciuti da parte dell'A.G.

In caso di sequestro o confisca di **quote che non assicurino il controllo della società**, i coadiutori della procedura dovranno farsi carico di richiedere agli organi amministrativi in carica l'applicazione dei suddetti criteri di redazione dei bilanci.

3. Trasmissione dei bilanci

I progetti di bilancio dovranno essere trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificato dg.aziende@pec.anbsc.it corredati dalla seguente documentazione integrativa:

- Bilancio di verifica alla data di chiusura dell'esercizio e a quella di chiusura dell'anno precedente;
- Elenco immobili aziendali (comprensivi di dati catastali aggiornati);
- Elenco dei professionisti che, nel corso dell'esercizio, hanno intrattenuto rapporti con l'impresa/ società, atto di nomina, provvedimento di autorizzazione, descrizione delle attività prestate;
- Estratti conto alla data di chiusura dell'esercizio di tutti i rapporti finanziari in essere;
- Elenco dei crediti/debiti nei confronti dei soggetti e/o familiari e affini colpiti dalla misura ablativa;
- Elenco nominativo dei lavoratori dipendenti in essere alla data di chiusura dell'esercizio (specificando anche, se conosciuta, l'esistenza di rapporti di parentela/ affinità con il soggetto colpito dalla misura ablativa).

Tutti i suddetti documenti dovranno essere inoltrati esclusivamente in formato *pdf*, unitamente alla convocazione dell'assemblea dei soci per la relativa approvazione, avendo cura di non superare, nell'invio della mail, la grandezza di 5 Megabyte per ogni bilancio trasmesso.

Al fine di espletare le necessarie verifiche volte ad accertare l'approvabilità dei suddetti documenti contabili, l'invio dovrà avvenire con 20 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista per la celebrazione dell'assemblea.



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione Generale Aziende

La verifica in merito all'approvabilità del bilancio (c.d. revisione) sarà espletata dal coadiutore della procedura, qualora il progetto di bilancio sia redatto da un organo amministrativo diverso e sempre che il medesimo coadiutore sia in possesso delle necessarie competenze in materia (dotto commercialista). In tutti gli altri casi, dette verifiche saranno condotte dal collegio sindacale di cui all'art. 2403 del cod. civ. (qualora presente) ovvero nominando, previa autorizzazione dell'Agenzia, un professionista abilitato (revisore legale) al quale sarà riconosciuto un compenso da calcolarsi applicando i minimi di cui al DM 140/2012.

Sul punto, si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione delle SS.LL. in merito agli obblighi sulla nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui al nuovo art. 2477 del cod. civ. (come modificato dall'art. 379 D. Lgs. n. 14/2019).

4. Approvazione dei bilanci

L'approvazione dei bilanci avverrà con la partecipazione in assemblea di un soggetto all'uopo delegato dall'Agenzia. In nessun caso, il coadiutore della procedura potrà procedere all'approvazione in assenza di formale ed espressa autorizzazione ANBSC.

Sul punto, va preliminarmente richiamato il contenuto dell'art. 2476 cod. civ. a mente del quale *"l'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale"*.

Inoltre, **la medesima approvazione da parte dell'Agenzia non potrà mai ritenersi quale accertamento/ riconoscimento del debito** (ivi compresi di quello riferito ai compensi verso gli amministratori). Come noto, la rilevazione in bilancio di un debito non ha efficacia confessoria posto che l'obbligatorietà della registrazione ne esclude in radice *l'animus confitendi* (*ex multis* Cassazione civile sez. III, 26/06/2019 n.17053). Infatti, il principio di prudenza prescritto dall'art. 2423-bis del cod. civ impone agli amministratori di iscrivere non solo le passività certe ma anche quelle solamente possibili o probabili.

Il verbale di approvazione del bilancio, in uno alla certificazione del suo deposito presso la competente C.C.I.A.A., dovrà essere trasmesso entro 30 giorni al suddetto indirizzo PEC di questa Direzione generale.

* * * *

Si segnala che il corretto assolvimento degli obblighi di cui alla presente circolare rappresenta presupposto per il riconoscimento dei compensi ai coadiutori, *ex* paragrafo 4 della *linea per il conferimento degli incarichi e la determinazione dei compensi da liquidare ai coadiutori*, approvata in via preliminare dal Consiglio direttivo dell'Agenzia nella seduta del di 8 giugno 2018.



Agenzia Nazionale

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Direzione Generale Aziende

La presente circolare, trasmessa a tutti i coadiutori delle procedure/ legali rappresentati delle società gestite dall'Agenzia, è immediatamente esecutiva. Per l'effetto, devono ritenersi non più applicabili le disposizioni in materia impartite con precedenti provvedimenti.

Si confida nel puntuale adempimento delle suddette direttive.

Il responsabile Unità progetto Aziende G. Capasso

IL DIRIGENTE GENERALE

Gen. B. della G. di F.

F. Verdolotti